

Associazione Nazionale

#lacanapaciunisce

per il Sostegno, la Ricerca, la Promozione, la Valorizzazione e la cultura della Canapa.

STATUTO

ARTICOLO 1

L'Organizzazione denominata #lacanapaciunisce assume la forma giuridica di associazione culturale no profit, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo. L'Associazione stabilisce la sede legale in Milano (MI), Via Ottaviano Vimercati, 2 – 20126. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

L'Associazione anzitutto è apartitica, apolitica e aconfessionale, indipendente, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

1. Sussidiarietà tra i soci e tra le strutture ai diversi livelli, locale, regionale, nazionale e sovranazionale in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibilmente con la natura della stessa e secondo quanto verrà definito con il regolamento interno;
2. Partecipazione attiva dei soci alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei programmi;
3. Libertà dei soci di intraprendere tutte le attività economiche ed organizzative relative alla canapicoltura che non siano in palese contrasto con le finalità dell'associazione, rispetto e difesa dell'ambiente naturale promuovendo l'utilizzo delle risorse rinnovabili in sostituzione di quelle non rinnovabili.

ARTICOLO 3 - Di seguito sono elencati gli scopi e le finalità dell'associazione:

1. Costituzione di una Fondazione con scopi socialmente utili concernenti la ricerca scientifica in riferimento alla pianta della Canapa;
2. Promuovere ed assicurare il libero accesso alla pianta ed i suoi contenuti;
3. Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela legale degli operatori soggetti a procedimenti, con predisposizione rete di tutela legale in convenzione con avvocati e studi legali in tutto il territorio nazionale;
4. Creazione di una piattaforma web con report aggiornato in tempo reale su ispezioni e/o sequestri effettuati su tutto il territorio nazionale, per confronto tra procedure e metodologie di controllo e analisi della situazione;
5. Redazione di un Protocollo ufficiale, condiviso con FF.OO. e Procure, relativo a specifiche modalità di controllo, campionatura merci e analisi documentazione e prodotto;
6. Studio e richiesta di applicazione di metodologie di analisi unitarie, da svolgersi presso laboratori certificati, specifici per il prodotto canapa;
7. Reperimento fondi da impiegare in ricerca e sviluppo;
8. Diffusione e la promozione di iniziative sociali, istituzionali, scientifiche di settore, letterarie e di ricerca, di approfondimenti tematici a mezzo stampa, online e con qualunque altro mezzo

ad oggi concesso, lecito ed utilizzato, relativi ed inerenti al settore della canapa – “cannabis light” - “cannabis”;

9. Supporto istituzionale ed amministrativo alle aziende associate laddove richiesto;
10. Tutela, accrescimento, progresso, incremento, rappresentanza e potenziamento di tutte le imprese ed i soggetti associati, operanti nel settore della produzione, della distribuzione, del commercio, dello studio e della ricerca relativa alla canapa;
11. Redazione di materiale didattico, di ricerca, medico, scientifico e analisi di report da fonti nazionali e internazionali, relativi alla cannabis sativa L. e i suoi derivati;
12. Collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, con Università, con enti pubblici e privati, organizzazioni nazionali ed internazionali;
13. Promozione, tutela e diffusione delle modalità di coltivazione della canapa (Dizione Scientifica: Cannabis) e del suo impiego nei vari settori produttivi e di utilizzo e trasformazione;
14. Supporto e sviluppo di attività di ricerca volta a favorire e agevolare la coltivazione di canapa sativa e l'impiego dei suoi prodotti derivati, rivolgendo specifica attenzione a sviluppare e valorizzare quelle caratteristiche che rendono la coltivazione della canapa di particolare interesse per la salvaguardia dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo;
15. Rappresentare le esigenze dei soggetti che coltivano canapa e/o ne lavorano e utilizzano i prodotti, nei confronti di enti regionali, nazionali e sopranazionali preposti a regolamentare la produzione agricola e industriale e l'impiego dei prodotti derivati da esse;
16. Intraprendere relazioni istituzionali con forze governative a livello regionale e nazionale per problematiche legate al settore produttivo della canapa in Italia;
17. Intraprendere relazioni istituzionali con le FF.OO. per problematiche legate al settore produttivo della canapa in Italia;
18. Promuovere iniziative che valorizzano le attività dei soci nel rispetto dei principi enunciati nel presente statuto;
19. Promuovere la canapa come risorsa ecologica nel settore dell'agricoltura, dell'energia, del tessile, della carta, della bioedilizia e di ogni altro possibile settore di applicazione dell'uomo;
20. Promuovere la canapa, le sue infiorescenze e i suoi derivati come integratore alimentare, alimento, farmaco, erbe da inalazione, pianta officinale, ornamentale e in generale ogni altro tipo di uso umano;
21. Effettuare la divulgazione di conoscenza su temi quali l'ecosostenibilità, la biocompatibilità, le risorse rinnovabili, l'economia verde, la tutela del territorio, la canapicoltura;
22. Sostenere la lotta dei pazienti di cannabis terapeutica per l'ottenimento del fabbisogno quotidiano garantito, per il legittimo diritto alla cura;
23. Sostenere la lotta contro l'inquinamento anche e soprattutto attraverso l'utilizzo della coltivazione della canapa;
24. Sostenere ed effettuare la ricerca in merito alla coltivazione, lavorazione e trasformazione sia agricola che industriale della canapa e di ogni altra risorsa naturale;
25. Effettuare la formazione circa le tematiche elencate con il fine della divulgazione con ogni mezzo;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può operare le seguenti attività:

1. Svolgere attività di informazione, formazione, ricerca e documentazione;
2. Svolgere, in particolare, opera di sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e degli organismi pubblici, con specifico riguardo all'importanza della canapa come risorsa rinnovabile, ecosostenibile e versatile;
3. Instaurare un rapporto stabile e collaborativo con le istituzioni pubbliche;
4. Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, momenti di studio, corsi e seminari;

5. Sensibilizzare e coinvolgere sia privati che forme associative di qualsiasi natura per la realizzazione dell'oggetto associativo;
6. Organizzare, patrocinare eventi, esposizioni, convegni manifestazioni di ogni genere in ogni contesto ritenuto opportuno;
7. Proiettare materiali audiovisivo/multimediale in genere, producendo e/o acquistando, se del caso, i relativi diritti; curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier, dispense ed ogni altro tipo di materiale divulgativo che verrà ritenuto opportuno; promuovere e sostenere un network di realtà italiane e soprannazionali virtuose coerenti con lo scopo sociale;
8. L'Associazione in collaborazione con le aziende agricole può svolgere in convenzione attività di studio e ricerca didattica;
9. Organizzare viaggi di studio e ricerca;
10. Promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no profit;
11. Sostenere e rappresentare aziende che si impegnino a diffondere la canapa nei suoi svariati campi di utilizzo;
12. Far conoscere e promuovere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
13. Fornire ai soci assistenza e rispondere adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e l'oggetto associativo;
14. Collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e la gestione di iniziative comuni;
15. Stimolare e/o coordinare e/o supportare la presentazione nel settore della canapicoltura di progetti sperimentali e/o innovativi finanziati anche con fondi UE, e/o nazionali, regionali o di privati;
16. Promuovere l'instaurazione e il consolidamento per lo sviluppo di tali progetti, di partenariati con altre realtà imprenditoriali e associative nazionali o sovranazionali;
17. Favorire ogni iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione di una filiera produttiva della canapa e della canapicoltura;
18. Sostenere la filiera locale produttiva della canapa e della canapicoltura.

ARTICOLO 4 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato. La qualifica di socio è considerata sinonimo di associato.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a rispettare i principi, lo Statuto e le regole dell'associazione.

Possono inoltre associarsi anche altre Associazioni collegate al settore canapa aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali.

Le organizzazioni private che, in qualità di soci, entrino a far parte dell'Associazione, devono essere rappresentate dal Presidente o da chi detiene la rappresentanza giuridica e partecipare con la quota associativa moltiplicata per numero di persone giuridiche o fisiche rappresentate.

Solo in casi straordinari i soggetti giuridici già esistenti, su speciale autorizzazione del CDP (Consiglio Direttivo Provvisorio) o del CNR (Coordinamento Nazionale delle Regioni) con il Comitato Etico e tramite il Presidente, possono divenire "assemblea regionale" adeguandosi ai seguenti criteri:

- il rispetto dei requisiti di territorialità (come previsto dal presente statuto)
- versando la quota associativa a codesto ente nella misura stessa delle persone giuridiche rappresentate

L'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati da presentarsi nelle opportune modalità stabilite, e rese opportunamente pubbliche, con delibera del CDP o del CNR su parere del Comitato Etico. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal CDP o dal CNR a maggioranza assoluta. La delibera che respinge la domanda di ammissione, purché motivata, non è soggetta ad impugnativa. Le iscrizioni decorrono dalla data di ammissione della domanda e terminano alla fine dell'Anno associativo in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 5 (Tipologie di associati)

Il numero degli Associati è illimitato e questi si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: sono soggetti giuridici tutti con sede in Italia con dimostrazione fattuale che operano nella filiera della Canapa, e che il legale rappresentante o il delegato del soggetto giuridico si impegna a rispettare i principi, lo Statuto e il regolamento dell'associazione con significativi apporti morali e materiali e hanno diritto di voto per le elezioni del presidente, vicepresidente, Comitato Etico e direttivo delle assemblee regionali. Partecipa all'Assemblea nazionale e a quella regionale;
- Soci Onorari: sono professionisti di ogni ambito che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'associazione con significativi apporti morali e materiali. Non hanno diritto di voto ma possono ricoprire cariche elettive e nominative.
- Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'associazione con significativi apporti morali e materiali, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche nei vari direttivi.

ARTICOLO 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per chiusura dell'azienda.

- La qualità di associato si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere espulso dall'associazione.
- L'espulsione è deliberata dal CDP o dal CNR, su segnalazione del Comitato Etico dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ovvero aver dato lettura alla memoria presentata.
- La decisione, sebbene motivata, dovrà essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile. Fino a quel momento i soci devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attività sociali.
- Il CDP o il CNR può espellere il socio che non sia in regola con il versamento della quota, ovvero non abbia provveduto alla regolarizzazione entro 30 giorni a seguito di invito scritto.
- I soci espulsi o esclusi per morosità non hanno diritto al rimborso delle somme precedentemente versate, né hanno diritto alcuno sui fondi sociali esistenti.

ARTICOLO 6 (Soci Onorari)

I professionisti che richiedono di diventare soci onorari devono essere autorizzati dal CDP o CNR.

- L'ammissione alla qualifica di socio onorario avviene su domanda degli interessati da presentarsi nelle opportune modalità stabilite, e rese opportunamente pubbliche, con delibera del CDR. Versando volontariamente all'Associazione un contributo annuale stabilito dal CDP o dal CNR..
- I soci onorari possono partecipare ed organizzare le attività dell'associazione quando incaricati dal CDR (Consiglio Direttivo Regionale) o dal CDP o dal CNR.

- I soci onorari, dal momento in cui versano il contributo annuale, ricevono una tessera che prova la partecipazione all'Associazione.
- I soci onorari possono partecipare alle assemblee come auditori e proporre iniziative alle Assemblee Regionali.
- Non è previsto alcun obbligo di comunicazione a carico dell'Associazione in merito alla vita sociale nei confronti dei soci sostenitori: questi hanno l'onere di informarsi attraverso i mezzi di pubblicità dei quali l'Associazione si sarà dotata.
- I soci onorari, se danneggiano il buon nome dell'Associazione o vi arrecano danno, possono essere espulsi dall'Associazione con decisione del CDR o dal CDP o dal CNR, che dovrà essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile; fino a quel momento devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attività sociali.

ARTICOLO 6 (Soci sostenitori)

Tutte le persone fisiche o giuridiche non operanti direttamente nel settore produttivo della canapa che chiedono di diventare soci sostenitori lo divengono automaticamente.

- L'ammissione alla qualifica di socio sostenitore avviene su domanda degli interessati da presentarsi nelle opportune modalità stabilite, e rese opportunamente pubbliche, con delibera del CDR. Versando volontariamente all'Associazione un contributo annuale stabilito dal CDP o del CNR.
- I soci sostenitori, pur condividendo lo spirito dell'Associazione ed accettando totalmente lo Statuto ed il regolamento, non partecipano direttamente alla vita e alle attività dell'Associazione.
- I soci sostenitori possono partecipare ed organizzare le attività dell'associazione quando incaricati dal CDR (Consiglio Direttivo Regionale) o dal CDP o dal CNR.
- I soci sostenitori, dal momento in cui versano il contributo annuale, ricevono una tessera che prova la partecipazione all'Associazione.
- I soci sostenitori possono partecipare alle assemblee come auditori e proporre iniziative alle Assemblee Regionali ma non possono votare in nessuna assemblea e non possono entrare a far parte degli organi sociali.
- Non è previsto alcun obbligo di comunicazione a carico dell'Associazione in merito alla vita sociale nei confronti dei soci sostenitori: questi hanno l'onere di informarsi attraverso i mezzi di pubblicità dei quali l'Associazione si sarà dotata.
- I soci sostenitori, se danneggiano il buon nome dell'Associazione o vi arrecano danno, possono essere espulsi dall'Associazione con decisione del CDR o dal CDP o dal CNR, che dovrà essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile; fino a quel momento devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attività sociali.

ARTICOLO 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per chiusura dell'azienda.

- La qualità di associato si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere espulso dall'associazione.
- L'espulsione è deliberata dal CDP o dal CNR, su segnalazione del Comitato Etico dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ovvero aver dato lettura alla memoria presentata.

- La decisione, sebbene motivata, dovrà essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile. Fino a quel momento i soci devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attività sociali.
- Il CDP o il CNR può espellere il socio che non sia in regola con il versamento della quota, ovvero non abbia provveduto alla regolarizzazione entro 30 giorni a seguito di invito scritto.
- I soci espulsi o esclusi per morosità non hanno diritto al rimborso delle somme precedentemente versate, né hanno diritto alcuno sui fondi sociali esistenti.

ARTICOLO 8 (Anno associativo)

L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 9 (Gli organi)

Gli organi dell'Associazione al momento della costituzione sono:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo provvisorio, Vice Presidente e Presidente.

Questo consiglio direttivo è incaricato fino a completa o parziale formazione delle assemblee regionali. Quando il CDP lo riterrà opportuno il Presidente convertirà il CDP in Comitato Etico per procedere alla formazione dell'organo CNR Coordinamento Nazionale per le Regioni.

Gli organi dell'Associazione dopo la fase iniziale sopra citata:

L'assemblea dei soci, L'Assemblea dei soci regionale, CDR Consiglio Direttivo Regionale, CNR Coordinamento Nazionale delle Regioni, Comitato Etico, Vice Presidente e Presidente.

ARTICOLO 10 (l'Assemblea dei soci nazionale)

L'Assemblea dei soci è il momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari.

- E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando necessario convocata dal Presidente, o sia richiesta dal CNR, oppure da almeno un decimo degli associati.
- L'assemblea è convocata dal Presidente che ne comunicherà data, ora e modalità.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
- Ad ogni seduta dell'Assemblea il Segretario redigerà e sottoscriverà il verbale finale insieme al Presidente.
- L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: nominare CDP (successivamente Comitato Etico), Presidente e Vice Presidente ovvero sfiduciarli, approvare i bilanci;
- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con maggioranza dei soci o delegati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione non vi è nessun limite.
- L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
- Le deliberazioni dell'assemblea per le modifiche allo statuto sono valide se sono presenti almeno metà dei soci aventi diritto di voto e la votazione ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti; per lo scioglimento, oltre alla presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
- La convocazione si intende con avviso pubblico, via mail con conferma di ricezione, affisso all'albo della sede, e attraverso il sito web, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea; nell'avviso sarà contenuto l'ordine del giorno.
- Sarà data notifica del relativo verbale mediante affissione all'albo della sede e sempre fruibile attraverso il sito web.

ARTICOLO 11 (l'Assemblea dei soci regionale)

L'Assemblea dei soci regionale è il momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa ed è composta da tutti i soci aventi sede legale nella stessa regione.

Le eventuali Assemblee/Sedi regionali sono le seguenti:

#lacanapaciunisce Abruzzo, #lacanapaciunisce Basilicata, #lacanapaciunisce Calabria, #lacanapaciunisce Campania, #lacanapaciunisce Emilia romagna, #lacanapaciunisce Friuli venezia giulia, #lacanapaciunisce Lazio, #lacanapaciunisce Liguria, #lacanapaciunisce Lombardia, #lacanapaciunisce Marche , #lacanapaciunisce Molise , #lacanapaciunisce Piemonte, #lacanapaciunisce Puglia, #lacanapaciunisce Sardegna, #lacanapaciunisce Sicilia, #lacanapaciunisce Toscana, #lacanapaciunisce Trentino alto adige, #lacanapaciunisce Umbria, #lacanapaciunisce Valle d'aosta, #lacanapaciunisce Veneto

1. Le assemblee regionali sono indipendenti una dall'altra, tranne se su indicazione del CDP o CNR il presidente autorizzi l'accorpamento di due o più assemblee regionali;
2. Le assemblee regionali sono convocate almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando necessario, o sia richiesta del CDR Consiglio Direttivo Regionale, oppure da almeno un decimo dei facenti parte delle assemblee regionali;
3. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea che ne comunicherà data, ora e modalità.
4. Le Assemblee Regionali sono presiedute dal Presidente del CDR;
5. Ad ogni seduta dell'Assemblea il segretario redigerà e sottoscriverà il verbale finale insieme al Presidente;
6. Il segretario è nominato dal Presidente del CDR;
7. Le assemblee regionali hanno potere decisionale sulla formazione di altri organi non previsti in questo statuto;0
8. L'assemblea regionale ordinaria ha i seguenti compiti: nominare Presidente e Vice Presidente e CDR ovvero sfiduciarli;
9. L'assemblea regionale ordinaria è valida in prima convocazione con maggioranza dei soci o delegati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti e gli altri associati formalmente rappresentati con delega; in seconda convocazione non vi è nessun limite.
10. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'assemblea/sede regionale.
11. La convocazione si intende con avviso pubblico affisso all'albo della sede, via mail con conferma di ricezione, e attraverso il sito web, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea; nell'avviso sarà contenuto l'ordine del giorno.
12. Sarà data notifica del relativo verbale mediante affissione all'albo della sede e sempre fruibile attraverso il sito web.
13. Le assemblee regionali possono essere sciolte in casi straordinari su votazione a maggioranza assoluta tra Presidente, Vice Presidente, CDP o CNR e Comitato Etico dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 12 (CDP o Consiglio Direttivo Provvisorio) successivamente Comitato Etico

Il CDP è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea nazionale, dalla costituzione dell'associazione fino alla creazione delle eventuali assemblee regionali e quindi del CNR, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

- Il CDP è composto da un numero di 7 componenti più Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea nazionale tra gli associati con diritto di voto. Dura in carica fino alla creazione del CNR o per 6 mesi con possibilità proroga equivalente, autorizzata dal Presidente, a tre mandati consecutivi.
- Il CPD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del CDP.
- Il CPD stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari e soci sostenitori. Stabilisce altresì contributi degli aderenti e/o di privati; contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; ogni altro tipo di entrate ammesse.
- Il CPD redige il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo gli schemi definiti dalla prassi corrente in materia.
- Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile.
- Il bilancio definitivo sarà depositato presso la sede dell'Associazione, ovvero pubblicato sul sito internet, entro i 30 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
- Il CPD è nominato, sino a scadenza o dimissioni, nelle seguenti persone: 7 Consiglieri
- Approvare i bilanci.

ARTICOLO 13 (Comitato Etico)

Il Comitato Etico è l'organo di controllo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea nazionale e dello statuto, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

- Il Comitato Etico è composto da un numero di 7 componenti, incluso il Responsabile Etico, eletti dall'Assemblea nazionale tra gli associati con diritto di voto. Dura in carica tre anni e non sono ammessi oltre tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 14 (CNR o Coordinamento Nazionale delle Regioni)

Il CNR è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali delle Assemblee regionali e nazionale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

- Il CNR è composto da ogni presidente delle Assemblee regionali, più Presidente e Vice Presidente, eletti dall'Assemblea regionale di appartenenza tra gli associati con diritto di voto. Dura in carica tre anni e non sono ammessi oltre 2 mandati consecutivi.
- Il CNR è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del CNR ed è nominato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.
- Il CNR stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari e soci sostenitori. Stabilisce altresì contributi degli aderenti e/o di privati; contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni

e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; ogni altro tipo di entrate ammesse.

- Il CNR redige il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo gli schemi definiti dalla prassi corrente in materia.
- Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 Aprile.
- Il bilancio definitivo sarà depositato presso la sede dell'Associazione, ovvero pubblicato sul sito internet, entro i 30 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il Consiglio Direttivo è nominato, sino a scadenza o dimissioni, nelle seguenti persone e funzioni: Presidenti delle Assemblee regionali.
- Approvare i bilanci

ARTICOLO 15 (CDR Consiglio Direttivo Regionale)

Il CDR è l'organo di governo e di amministrazione dell'Assemblea regionale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali delle Assemblee regionali alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

- Il CDR è composto da un numero di 7 componenti, incluso il Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea regionale, eletti dall'Assemblea regionale tra gli associati con diritto di voto. Dura in carica tre anni e non sono ammessi oltre due mandati consecutivi.

- Il CDR è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea regionale è il Presidente del CDR ed è nominato dall'Assemblea regionale con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

ARTICOLO 16 (il Presidente)

Il Presidente è, a tutti gli effetti di legge, il legale rappresentante dell'associazione.

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
- Il Presidente dura in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca - per gravi motivi - decisa dall'Assemblea, con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria in sede di modifica dello Statuto.
- Il Presidente convoca e presiede il CDP o il CNR, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questo in merito all'attività compiuta. Egli, previo parere del CDP o del CNR, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, compiere procedure agli incassi, delegare segretario e tesoriere all'utilizzo degli strumenti finanziari in dotazione all'Associazione, quietanzare e sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera favorevole del CDP o del CNR. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDP o del CNR, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato od impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 17 (il Vice Presidente)

- Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

- Il Vice Presidente dura in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca - per gravi motivi - decisa dall'Assemblea, con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria in sede di modifica dello Statuto.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato od impedito nell'esercizio delle proprie funzioni

ARTICOLO 18 (il Segretario)

Il Segretario si occupa delle incombenze amministrative, burocratiche ed economiche dell'associazione.

- Viene nominato in seno al CDP o CNR dal Presidente con il quale si relaziona costantemente per il miglior raggiungimento dell'oggetto associativo. Predisporre i verbali del CDP o del CNR e ne conserva copia, amministra i registri previsti dalla normativa vigente.
- Assiste il tesoriere nelle sue funzioni
- Effettuazione dei pagamenti dell'Associazione relativi ai provvedimenti di spesa.

ARTICOLO 19 (Il Tesoriere)

Viene nominato in seno al CDP o CNR dal Presidente con il quale si relaziona costantemente per il miglior raggiungimento dell'oggetto associativo.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il CDP o il CNR in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- Accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- Verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- Esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- Tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al CDP o CNR eventuali criticità;

ARTICOLO 20 (Gratuità delle cariche)

Le cariche elettive sono gratuite. Ai soci incaricati dell'amministrazione compete solo il rimborso delle eventuali spese sostenute, regolarmente documentate su autorizzazione e discrezione del Presidente.

ARTICOLO 21 (Risorse economiche e beni dell'associazione)

- I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili ed immateriali. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, così come gli immateriali, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste od imposte per legge.

- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, che possono eventualmente essere svolte in via sussidiaria, secondaria e marginale rispetto all'attività istituzionale devono essere inseriti in apposite voci di bilancio.
- Il CDP o CNR delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le previsioni statutarie dell'Associazione e con la vigente normativa.

ARTICOLO 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal CDP o dal CNR in base al regolamento specifico e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, presso la sede dell'Associazione.
- Scopo principale delle convenzioni sarà quello di favorire la visibilità degli enti convenzionati per i fini istituiti nel presente Statuto.

ARTICOLO 24 (Assemblee Regionali/Sezioni Regionali)

L'Associazione potrà istituire Assemblee Regionali come delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 25 (Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 26 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ARTICOLO 27 (Normativa)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigente in materia. Redatto, approvato, firmato e sottoscritto in Roma, dai soci fondatori e consiglio direttivo.